RIFORMA DELL'OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 47

Termini e modalità per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS

Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ad emanare i provvedimenti necessari per la sua attuazione. La situazione finanziaria e patrimoniale dell'OPAFS all'inizio della sua attivita' sara' accertata sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data indicata nel precedente comma. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella indicata al primo comma, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato versera' all'OPAFS il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto della parte di spese di amministrazione da essa sostenute.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1974, non più in vigore dal 3 novembre 1977 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Titolo	V — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-dell-opera-di-previdenza-a-favore-del-personale-dell-azienda/art-47-termini-e-modalita-per-l-attuazione-delle-norme-concernenti-l-opafs/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it